



# **COMUNE DI VEROLANUOVA**

**Provincia di Brescia**

UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Tel. 030/9365023 - FAX 030/9361821

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE.**

### **Art. 1 – Oggetto.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di acconciatore sul territorio comunale, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 17 Agosto 2005 n. 174, dalla Legge 1/1990, Legge 241/1990 art. 19 comma 2 modificato con la Legge 122/2010 (Direttiva Servizi).
2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o
3. complementare. Possono essere inoltre svolte prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

### **Art. 2 – Modalità dell'esercizio dell'attività di acconciatore.**

1. L'attività di acconciatore può essere svolta in esercizi aperti al pubblico o in luoghi non aperti al pubblico quali case di cura, ospedali, clubs, palestre, circoli privati, luoghi di detenzione, caserme o altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
2. L'attività può inoltre essere svolta, al di fuori dei predetti esercizi e luoghi, a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, disabili.
3. E' fatto divieto di svolgere l'attività in forma ambulante.
4. L'attività di acconciatore può anche essere svolta presso il domicilio dell' esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.
5. Nei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività possono essere venduti parrucche, beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, purchè strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività stessa.
6. E' fatto divieto di vendita di prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali.

### **Art. 3 – Requisiti professionali.**

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata previo possesso della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa, previo superamento dell'esame teorico-pratico previsto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della Legge 17.8.2005 n. 174.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della predetta qualificazione professionale.
3. Nel caso di impresa gestita in forma di società, la qualificazione professionale deve essere in capo alla maggioranza dei soci nel caso di impresa artigiana, in capo alla

persona che assume la direzione nel caso di impresa non artigiana; quest'ultima figura, il cui nome va preventivamente comunicato allo Sportello Unico Attività Produttive, deve essere necessariamente individuata e presente presso l'attività.

#### **Art. 4 – Requisiti strutturali e strumentali.**

1. L'attività di acconciatore deve essere svolta in presenza di locali, attrezzature e procedure idonei sotto il profilo igienico-sanitario secondo le vigenti normative.
2. L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

#### **Art. 5 – Segnalazione Certificata di inizio attività (s.c.i.a.).**

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore sul territorio comunale è subordinata alla presentazione, anche per via telematica, di Segnalazione Certificata di inizio attività al SUAP. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della s.c.i.a..
  2. Della s.c.i.a. è data comunicazione agli uffici dell'ASL competenti.
  3. La s.c.i.a. può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto dell'attività di estetica nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.
  4. La Segnalazione Certificata di inizio attività deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
    - a. generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
    - b. generalità del responsabile tecnico;
    - c. precisa ubicazione dei locali ove l'attività viene esercitata;
    - d. autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;
    - e. autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività.
  5. Alla s.c.i.a. devono essere allegati copia del documento di identità del richiedente e planimetria dei locali utilizzati.
  6. Coloro che esercitano l'attività non in sede fissa devono recare con sé copia della scia presentata al Comune ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
  7. La cessazione dell'attività di acconciatore deve essere comunicata, entro dieci giorni, al SUAP.
  8. Il trasferimento e l'ampliamento di sede sono subordinati a s.c.i.a. da presentare al SUAP.
  9. Alla comunicazione deve essere allegata copia della planimetria dei locali.
- Della presentazione della s.c.i.a. il SUAP provvede ad informare i seguenti uffici:
1. Commissione Provinciale per l'Artigianato;
  2. CCIAA;
  3. sede provinciale dell'INAIL;
  4. ufficio tributi del Comune;
  5. Ufficio Igiene Pubblica dell'ASL;

6. Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata;  
Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto comunicato dovrà essere oggetto di nuova s.c.i.a. con successiva notifica all'ASL Igiene Pubblica.

**Art. 6 – Orari ed esposizione tariffe.**

1. Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni relative alle giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, fatto salvo il venir meno dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
2. Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli feriali in zone turistiche.
3. E' fatto obbligo all'esercente di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
4. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.
5. Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe in modo visibile all'ingresso dell'esercizio stesso.

**Art. 7 – Consultazione delle associazioni di categoria.**

1. Il Comune consulterà preventivamente le Associazioni di categoria, dei consumatori, dei lavoratori e la Camera di commercio con riguardo alle eventuali modifiche al presente Regolamento, alla materia degli orari ed in generale alle problematiche inerenti all'esercizio dell'attività.

**Art. 8 – Provvedimenti di cessazione, sospensione e sanzioni.**

1. Nel caso di accertata attività di acconciatore in assenza della S.C.I.A. di cui all'art. 5, il Responsabile del SUAP adotta ordinanza di cessazione immediata dell'attività stessa.
2. Ove sia accertata, successivamente all'inizio attività, la mancanza di uno o più requisiti con riferimento ai locali ove l'attività viene svolta o la mancanza dei requisiti professionali richiesti, il Responsabile del SUAP sospende con ordinanza l'esercizio dell'attività sino al ripristino dei requisiti medesimi.
3. Gli agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica incaricati alla vigilanza delle attività previste nel seguente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.
4. Salvo che altra norma preveda diversa sanzione, il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 80,00 a Euro 500,00.

**Art. 9 – Abrogazione di norme.**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le altre norme regolamentari comunali a disciplina della materia.